

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2192

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MACRELLI

Annunziata il 19 aprile 1956

Proroga dei contratti agrari stipulati in data successiva al 12 luglio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 11 luglio 1952, n. 765, i contratti agrari in corso furono ancora una volta prorogati e ciò « fino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari ». (comma primo dell'articolo 1).

Era ovviamente presunzione del legislatore il fatto che entro un breve lasso di tempo la legge di riforma dei contratti agrari, di cui un disegno di legge governativo già approvato dalla Camera dei Deputati era allora all'esame del Senato, sarebbe stata approvata.

Senonché l'anticipato scioglimento del Senato rese vana tale presunzione e purtroppo anche nella presente legislatura non è stata ancora approvata (né in questo momento è dato prevedere quando lo sarà) l'auspicata legge di riforma.

Si è quindi creata in questo frangente una precaria e ingiustamente discriminatoria situazione nelle campagne in quanto, mentre i vecchi contratti stipulati fino al luglio 1952 sono soggetti a proroga, quelli nuovi stipulati dal 1952 in poi non soggiacciono ad alcuna tutela legislativa con gravissimo pregiudizio per una rilevante percentuale di mezzadri, coloni, fittavoli, ecc. passibili in ogni momento di disdetta non motivata e non giustificata da ragioni di giusta causa.

È appena il caso di rilevare, come semplice constatazione di fatto e non in senso polemico, che tale situazione sta già dando luogo a numerosissimi casi di violazione contrattuale per ciò che riguarda divisione dei prodotti, determinazione di canoni d'affitto ed altri aspetti dei vari rapporti esistenti fra le parti contraenti. Questo in quanto la sola possibilità di libera disdetta, mentre rafforza automaticamente una delle parti, indebolisce grandemente l'altra, specie in alcune regioni dove meno sviluppato è il senso del rispetto delle norme sindacali oppure in quelle dove più acuti sono i conflitti d'interesse e di parte.

La proposta di legge di legge da noi avanzata si prefigge pertanto lo scopo di normalizzare con urgenza la situazione nelle campagne in attesa che la tanto auspicata riforma venga finalmente a regolamentare l'intera questione dei contratti agrari.

La procedura d'urgenza, che noi invociamo per la discussione della proposta in questione, ha oltretutto lo scopo di raggiungere tale normalizzazione prima dell'inizio dei lavori di punta, onde evitare l'esasperarsi dei contrasti nelle campagne proprio nel periodo in cui maggiore è la necessità, nell'interesse superiore della produzione, di operare con laboriosa concordia da parte di tutte le categorie interessate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Per i contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola miglioritaria e quelli di mezzadria o colonia mista di affitto, nonché le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, stipulati in data successiva al 12 luglio 1952 e fino al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, valgono le norme previste dalla legge 11 luglio 1952, n. 765, relativa alla proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari.